



COLLEGIO GEOMETRI  
e GEOMETRI LAUREATI  
della Provincia di Verona

## 'SOSTEGNO ECONOMICO AI PROFESSIONISTI' DOCUMENTO DI SINTESI

**OGGETTO: Decreto** del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze **in materia di sostegno economico ai professionisti iscritti alle casse di previdenza obbligatorie.**

La Cassa sta predisponendo la modulistica in contatto diretto con le Istituzioni Governative. Non appena i moduli saranno disponibili, la Cassa invierà agli iscritti apposita comunicazione contenente le modalità per inoltrare la richiesta, precisando l'indirizzo Pec cui trasmetterla. Vi ricordo che le istanze, come da decreto, possono essere presentate dal 1° aprile 2020.

### DOCUMENTO DI SINTESI

Tra le **premesse** del decreto si precisa:

***"CONSIDERATO che occorre provvedere a garantire un beneficio, di importo pari a quello, fissato in 600 euro, previsto dal Titolo II del decreto legge n. 18 del 2020 per i lavoratori appartenenti ad altre categorie, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, nonché dei liberi professionisti obbligatoriamente iscritti alle gestioni amministrate dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i quali, sempre in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso il proprio rapporto di lavoro ovvero la propria attività autonoma o libero-professionale;***

*RITENUTA L'OPPORTUNITÀ di fissare i criteri di **priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità riconosciuta** di cui al citato dall'art. 44 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal virus COVID-19".*

**All'articolo 1** il decreto dispone la somma di 200 milioni di euro complessivi per l'anno 2020 a sostegno dei liberi professionisti (e autonomi) iscritti a casse di previdenza obbligatoria, da corrispondere in 600 euro per il mese di marzo anche ai professionisti:

a) che abbiano **percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **non superiore a 35.000 euro** la cui **attività sia stata limitata** dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) che abbiano **percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo**, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e **abbiano cessato o ridotto o sospeso**, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**L'articolo 2** fornisce una descrizione di **cessazione e riduzione/sospensione dell'attività**. Per tali si intende:

a) per **cessazione dell'attività**: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) per **riduzione o sospensione dell'attività lavorativa**: una comprovata riduzione di almeno il **33 per cento** del reddito del **primo trimestre 2020, rispetto** al reddito del **primo trimestre 2019**. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività."

**L'articolo 3** dispone le modalità di attribuzione dell'indennità, in particolare:

1. Le **domande** per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi **dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti** che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarcelo all'interessato ai sensi dell'articolo 4.

2. (non fondamentale per questa sintesi)

3. L'istanza, deve essere presentata **secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali** e deve essere corredata dalla **dichiarazione** del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del **documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale** nonché le **coordinate bancarie o postali** per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità **sono considerate inammissibili le istanze** prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o **presentate dopo il 30 aprile 2020**.

6. (non fondamentale per questa sintesi)

7. (non fondamentale per questa sintesi)



**Il Presidente**

Geom. Fiorenzo Furlani